Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana

Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI

Band: 36 (1964)

Heft: 5

Artikel: La legge 29 maggio 1804

Autor: Caglioni / Dalberti / Pellegrini

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-245791

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 03.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

La legge 29 maggio 1804

IL GRAN CONSIGLIO DEL CANTONE TICINO sulla proposizione del PICCOLO CONSIGLO

- Considerando, che l'Art. 23 Tit. 4 della Costituzione dice Ogni Svizzero abitante del Cantone Ticino è soldato.
- Considerando, che l'Atto Federativo prescrivendo al § 2, del Tit. 1, i Contingenti de' rispettivi Cantoni, fissa a quello del Ticino il Contingente di N. 902 uomini.
- Considerando, che la Dieta confederata dell'anno 1803 decretò una Commissione militare incaricata di formare un piano di organizzazione per li Contingenti di Confederazione prescritta dall'Atto di Mediazione.
- Considerando, che è necessario, del pari che conveniente di organizzare il Contingente spettante al nostro Cantone:

DECRETA

- 1. Ogni Individuo Svizzero, o Cittadino abitante in questo Cantone, e dell'età d'anni 18 sino ai 60 sarà inscritto nel Catalogo militare, che si aprirà in ciascuna Comune per formare il Contingente voluto dall'Atto Federativo, non esclusi quelli, che conservando casa, e fuoco in questo Cantone, si assentano a maggiore, o minor tempo per affari privati.
- 2. Dall'entrare in sorte, per essere incorporati nelle truppe attive, sono eccettuati quelli, che potranno provare con documenti legali la mancanza, o impedimento di un membro principale; quelli, che patiscono il mal caduco, demenza, male periodico o cronico, che gli inabiliti al servizio militare.
- 3. Sono pure eccettuati i Sacerdoti secolari e regolari, ed i Chierici in sacris.
- 4. Similmente sono eccettuati i pubblici funzionari durante il tempo delle loro funzioni, non compresi però i Consiglieri Municipali, od altri inferiori impiegati nelle Comuni.
- 5. Saranno anche eccettuati gli arruolati in truppa attiva del Cantone, e i militari Svizzeri, che servono in truppe capitolate colle Nazioni estere.
- 6. Dette liste d'inscrizione saranno formate in ogni Comune dai Sindaci, e suoi

Aggiunti sotto la loro risponsabilità, per la prima volta nel termine di quattro giorni, dopo che avranno ricevuto l'ordine del Piccolo Consiglio — I registri saranno aperti, e depositati presso il Sindaco che ne trasmetterà copia fedele al rispettivo Commissario di Governo nel termine di 24 ore, dopo spirati i quattro giorni suddetti, dovendo essere espressi nella lista il nome, cognome, età, stato, e professione di ciascun Individuo. Nell'avvenire poi, ogni sei mesi si rinnoveranno dette liste d'inscrizione, portandovi quelle correzioni, o aggiunte, che potrà esigere la morte, cambiamento di domicilio, o stato, età ec. segnandoli in nota. Il Commissario di Governo invigilerà, perchè dette liste sieno fatte con esattezza, e formerà un Quadro generale, del rispettivo Distretto, da innoltrarsi al Piccolo Consiglio senza dilazione, ritenendone copia.

- 7. I Parrochi saranno tenuti di dare gratis al Sindaco, e suoi Aggiunti tutti gli schiarimenti, ed informazioni, che necessitassero per riguardo a quanto consta dai libri parrocchiali.
 - Se nascesse qualche dubbio, o riclamo per l'inscrizione suddetta, e che il fatto non si potesse dilucidare, o appianare dal Sindaco, o suoi Aggiunti, deciderà il Giudice di Pace del Circolo, salvo il ricorso al Piccolo Consiglio.
- 9. *) Tosto che i Commissarj avranno ricevute le liste degli inscritti, le trasmetteranno al P. Consiglio.
- 10. Il Governo farà formare un registro generale, che sarà depositato nel suo Archivio.
- 11. Dalla massa degli inscritti nel registro militare, saranno scelti quelli, che devono formare il Contingente federativo, e servire per completarlo.
- 12. Questa scelta si farà nel modo seguente:
 - A) Sarà fatto dal Governo un riparto equitativo sopra tutti i Circoli, proporzionatamente al numero d'inscritti, che ciascuno avrà, e si comunicherà a ciascun Commissario il numero d'uomini, che corrisponde ad ogni Circolo del suo Distretto.
 - B) Il Commissario di Governo farà il riparto nella stessa proporzione sulle Comuni d'ogni Circolo del proprio Distretto.
 - C) Fatto il comparto del solo Contingente, il Commissario rispettivo inviterà i Sindaci ed Aggiunti d'ogni Comune a scegliere fra tutti gl'inscritti quelli, che sono nubilii, o vedovi senza figlj, dell'età d'anni 18 ai 25, formandone una lista.
 - D) Fra gli uomini suddetti scelti (e compresi gli assenti) si tirerà la sorte per estrarre il numero richiesto.
 - E) Se li nubili, o vedovi senza figlj dell'età predetta non fossero sufficienti, si tirerà la sorte per completar il numero tra li nubili, e vedovi senza figlj d'età d'anni 25 esclusivamente sino all'età d'anni 35 inclusivamente.

^{*)} La numerazione errata o l'omissione di un art. 8 è nell'originale.

- 13. Il Contingente Federativo, che in questo Cantone è di 902 uomini, sarà organizzato in conformità del piano, che sarà adottato dalla Dieta Confederata.
- 14. Quelli, che saranno destinati a servir nel Contingente, continueranno ad essere inscritti nello stesso per quattro anni, a capo dei quali potranno chiedere il rimpiazzamento. Potranno pure per giusti titoli ottenere il Decreto di rimpiazzamento dal Governo durante li quattro anni; come pure la facoltà di sostituire prima d'entrare in attività.
- 15. Nel caso di doversi porre in attività il Contingente, se uno degl' inscritti nello stesso si trovasse assente per legittima causa, dovrà essere rimpiazzato a carico dell'assente, o sua famiglia con altro inscritto nella generale milizia, che abbia la robustezza richiesta.
- 16. Se alcuno per sottrarsi al suo dovere si assentasse maliziosamente, e non comparisse alla chiamata del Sindaco, o del Commissario, dovrà essere rimpiazzato a proprie spese, e se sarà insolvibile, sarà punito in conformità delle leggi penali militari con prigionia, ferri, o altra pena proporzionata.
- 17. Se poi la mancanza fosse per diserzione, incorrerà nelle penali inflitte contro i Disertori, oltre il pagamento delle spese del suo rimpiazzamento.
- 18. Li Tenenti Colonelli del Contingente nominati dal Piccolo Consiglio, quando quello sarà organizzato, presenteranno al Piccolo Consiglio una triplice lista di proposizione per l'avanzamento, o rimpiazzamento degli Uficiali del proprio Battaglione. Il Piccolo Consiglio sceglierà fra i proposti quello, che troverà più degno.
 - Li Cappellani, e Chirurgi sono nominati direttamente dal Piccolo Consiglio; i Bassi Ufficiali, e Caporali sono nominati dal Capitano delle rispettive Compagnie, coll'approvazione del Comandante del Corpo, cui appartengono.
- 19. Dovendo il Contingente essere pagato soltanto dalla Cassa della Confederazione, quando s'impiega per oggetti, che la riguardano sarà lo stesso indennizzato dalla Cassa Cantonale ,quando tutto, o in parte si impiegherà in servizio del proprio Cantone, e ciò nel modo, che esprime la tabella qui unita.
- 20. Il Cantone provvederà, e terrà nel suo Arsenale le armi da fuoco, e bianche, cartocciere, e porta sciabole, le bandiere, le casse di tamburri, ed utensiglj necessarj pel Contingente.
- 21. Il Cantone provvederà pure il vestiario completo per i Sergenti, Caporali, e Soldati di detto Contingente.
- 22. Tanto l'armamento, quanto il vestiario, saranno tenuti con diligenza in un magazzino sotto la custodia di un Magazziniere, e non si distribuiranno, che quando occorra armarsi il Contingente. Terminata la spedizione, o campagna, saranno ritirate tutte le armi, ed attrezzi senza eccezione, e del vestiario quanto sarà di buon uso.
- 23. Se si introdurrà un codice penale militare per tutta la Confederazione, quando le truppe saranno fuori del proprio Cantone, o al nostro, congiunte ad altre di diverso Cantone, saranno soggette a quelle comuni discipline;

- quando però agiranno unicamente nel Cantone, avranno un regolamento particolare
- 24. Due volte all'anno in quelle stagioni che il Governo crederà più comode, ed opportune, saranno esercitati i militari del Contingente, che si troveranno in Patria, al qual fine il Governo rimetterà loro le armi necessarie.
- 25. Oltre l'esercizio militare, il Contingente sarà istruito a tirare al tavolazzo, e dal Governo verranno fissati dei premj a favore dei migliori tiratori. Le munizioni saranno sempre a carico del Cantone.
- 26. Sarà fatto un regolamento per la custodia, polizia, e riparazioni dell'armamento, e vestiario e dei contratti analoghi.
- 27. Tutti gli individui, che dopo formato il Contingente resteranno sulle liste d'iscrizione, ossia ruoli militari, formeranno la milizia sedentaria nazionale.
- 28. Questa verrà divisa in Compagnie, con cui si formeranno dei Battaglioni, e Legioni nel modo, che prescriverà un particolar regolamento.
- 29. Vi sarà un Comandante generale nominato dal Gran Consiglio, ed un numero di Colonelli, ed altri Ufficiali inferiori, proporzionato a quello della totalità degl'inscritti nella guardia nazionale nominati dal Piccolo Consiglio.
- 30. Il Comandante generale della milizia sedentaria comanderà pure il Contingente, qualora quello non sia in attività federativa.
 - Li Quartier Mastri, avendo il rango di Capitano, goderanno anche le corrispondevoli paghe, e razioni.
- 31. Gli Ufficiali di stato Maggiore della Guardia sedentaria, non che tutti quelli del Contingente, potranno far uso dell'uniforme, e distintivo del grado in ogni tempo. Tali distintivi saranno fissati dal Piccolo Consiglio.
- 32. Siccome i Forieri, Sergenti e Caporali sono quelli più particolarmente destinati all'istruzione de' soldati, e su cui cade tutto il meccanismo della compagnia, essi potranno in ogni tempo far uso dell'uniforme distintivo, e goderanno qualche gratificazione anche quando non sarà in attività il Contingente. Dovranno però prestarsi agli ordini del Governo in casi particolari.
- 33. Tale gratificazione sarà di L. 30 annue di Milano per ogni Foriere. e Sergente, e di 20 simili per ogni Caporale di prima classe.
- 34. I Tamburi maggiori del Contingente godranno la stessa gratificazione dei Sergenti, e per ogni Tamburo, che ammaestreranno avranno L. 20. I semplici Tamburi avranno L. 20 annue, e questo a riguardo della difficoltà che s'incontrerebbe d'averli ammaestrati quando occorresse l'armamento del Contingente.
- 35. Per semplici Tamburi si potranno ammettere de' giovani ben disposti dell'età di 14 anni in avanti.
- 36. Le truppe de' Contingenti, e la guardia nazionale sedentaria non potranno essere radunate, molto meno agire armate in alcun tempo, che a termine dell'Atto di Mediazione, eccettuati i casi d'istruzioni nel maneggio delle armi ed evoluzioni.

IL GRAN CONSIGLIO DEL CANTONE TICINO

SULLA PROPOS ZIONE DEL

PICCOLO (ONSIGLIO

che l'Art. 15 Fr. 4 della Cubiuzione dice - Ogiu Drigero abstanze del Canona de l'Art. 15 Fr. 4 della Cubiuzione dice - Ogiu Drigero abstanze del Canona de l'Art. 15 de l'Art. 16 della Canona de l'Art. 15 della Canona de l'Art. 15 della Canona del Canon defendos, el el Pario Vederarivo preseducado al filsi del Trilis I Comingeni, del Gopti-Certacia, sua a quella de Troma di Corringente di Ni, gra wennei.

"Attanto, el el 1 Dete cividerera dell'arro ella discreta bui Conservone inflame inchi più di formite un paino di organizazione per la Conseguio di Confiderazione penneini Il Arro di Mediano. une : ezersatio , del puti ese conveniente di arginizzio il Contingenti settianie DECRETA attività al Comingenti communication de la passon di Naterio primi di Part de minimanto stato di L. 10 assono di Naterio primi di Part de minimanto stato di Le so assono di Ribert gereficiazione del Sangsuio e per agni il Tarbharro, che simmantergeno artitivo la controlo il semplero Tarbharro, che simmantergeno artitivo la controlo di Artico del Partico artitivo del Contrologoro del Partico del Contrologoro del Partico del The control of the co Poperation che veria adottino ad uno carbon della proportione miture, per il iltrazione della successione del opportune miture, per il iltrazione della successione della carbonale, ed in un establishe alle Commini il vidore, o uno delle proprie armi sa quanto doccentra contribuine per filiches alle Commini folicherito o, di diffi si guasa.

Se di Commini folicherito o, di diffi si guasa.
Se di Comminiere della contributione della superationa pine di cruppa di cavalleria, o di arcipitati, lo fontigione di obrito Commoniere del uno della contributione di commoniere di commoniere della commoniere B Piccolo Consiglio decrea: , the la percent Legge safe ilamputs, publicuts, ed exercit;

B Percent E percent | B Percent E percent | B Percent E percent |

La presente Legge, modificate del Gran Consiglio sella seriam del di y serrembre 1895, sara inflampats, publicitati ed cergiti.

Beliazona il y Sentembre 1895.

Il vort-Presarior del Percelo Consiglio sella seriam del Percelo Consiglio sella Seriam del percelo Consiglio sella Seriamo del percelo Consiglio sella Seriamo del Percelo Consiglio sella Seriamo del Percelo Consiglio del Percelo Consiglio del Seriamo del Percelo Consiglio del Percel Nells supposizione, che il Contingente del Centone Torino forun dur littriglioni di Infanteria seggiere, ciuccius di quattro Compagne, consodano di un Transace-Culonello, cil avenue di rispettito Stam-Margore Inriando per uti di purre gli Airiglieri, e Dragoti, quatora di Canene impergli di ai della rispia.

Le pagle e cazioni giornalieri per l'Infanteria sattano Senso maggiore dun Battaglicoe Paga la denaro cor. El Milano Sotioni l'one Carne Tornegio. Teneme Columbia
Assume tanggine to langua de Capitano y an Assume tanggine tod rango di Capitano y an Olymbia matata e de rango di Capitano y an Olymbia matata e de rango di Capitano y an Olymbia matata e del rango di Capitano y an Olymbia capitano y an Olymbia del rango di Capitano y an Olymbia del rango di Capitano y an Olymbia del rango di Capitano y an Olymbia del rango permonta-la manazza fore per disezione, invarrerà nelle penuli inflitte contro i Disernori , in manazza fore per del so risposazzaneren .

"In anazza fore del so risposazzaneren .

"In anazza del Cantingare nominari dal Percolo Condiglio, quando quello un'à ore con Coloredi del Cantingare nominari dal Percolo Condiglio un'à ore per per la companza del Percolo Condiglio una implice letta da proposazione per l'azzame o impresazione del Percolo Condiglio una impresa del Percolo Condiglio accidente del percolor della controle del Percolo Condiglio i Bassi Ufficiale, quella consonal del Captaso delle impresse Compagnio, coll'approvazione del Co-Primo Tena.
Primo Mitto-Tena.
Secondo socio-Tena
secine maggiore orden provincia potre il vedino completo per il Setgenti. Capitali, e Soldali di ordente e quatto il vedino, ascesso termi con diligenza ei un magnetino sotta di ul in Miccola nella predicato, sportanti di Consecutato un seconda un sotto il Consecutato il predicato, sportanti di Consecutato un seconda un seconda di predicato, sportanti di consecutato un sete le arme, ed amerita creato e del venente di altre per toria il Confectualore, quando le troppe un di del contro Citacole, oi altrefa contro di Soldale di legio consecutato di literia di deresio Citacole, si un discono consecutato di consecutati

Golda di caree di Marmo, o Virca del pore d'oni e socia e menza. Ceciti di congognio ara di librere con fino, e o quaterno a serve di pro-les ogni happala in quaterne i conpi di pusoble con divi odore a oglio sel meti d'inverso nor e i in quelli di filire. Per ogni mono sequirerere di Sergence Mehalire, si dirik libre : i di logna secre diviante. Travatation finos andividuo segli coppisale, phi manno nitriure le razioni e di due terri popa pri il empo che dazio nell'Oppisale.

Stampa originale della legge 29 maggio 1804 (atti del magg. med. Giacomo Bianchi)

- 37. Nessuno fuorche quelli inscritti nell'uno o nell'altro de' suddetti corpi militari potrà far uso dell'uniforme e distintivi a tali corpi fissati.
- 38. Gli Ufficiali Municipali sono personalmente ed individualmente responsabili, che nessuno nel Circondario della rispettiva Comune si armi, o che si facciano degli attruppamenti senza previa disposizione del Governo.
- 39. Sono parimenti tenuti ad obbligare qualunque abitante della loro Comune, inscritto nei corpi militari, a prestarsi agli ordini del Governo, quando sarà chiamato pel servizio militare, secondo la classe, in cui fu collocato.
- 40. Gli stessi impediranno, che si dia ricovero ad alcun individuo, che tentasse di sottrarsi al proprio dovere riguardo al servizio militare, e ciò sotto l'indi cata risponsabilità.
- 41. Se le Comuni,o Distretti avessero al presente o facessero nell'avvenire acquisto d'armi del calibro che verrà adottato ad uso della milizia, le Municipalità sotto la sorveglianza del Sindico rispettivo prenderanno le oppoortune misure perchè tali armi siano custodite e mantenute in buon essere per farne uso quando occorra, sia per l'istruzione della milizia, sia per armare il Contingente, qualora non vi fossero armi sufficienti nell'Arsenale Cantonale, ed in tal caso si diffalcherà alle Comuni il valore, o uso delle proprie armi su quanto dovessero contribuire per l'armamento Cantonale federativo, o di altra guisa.
- 42. Se al Contingente del nostro Cantone fosse assegnata parte di truppa di cavalleria, o di artiglieria, lo Stato dovrà provvedere, e tenere nel suo Magazzino, o Arsenale gli attrezzi, ed arredi necessarj. Li cavalli saranno provisti soltanto quando il Contingente sarà messo in attività.

Bellinzona li 29 Maggio 1804

Il Presidente del Gran Consiglio
CAGLIONI
Marcacci
Capra
Segretari

Il Piccolo Consiglio decreta, che la presente Legge sarà stampata, pubblicata, ed eseguita.

Bellinzona anno, e giorno suddetto.

Il Presidente del Piccolo Consiglio DALBERTI

> Il Segretario di Stato Pellegrini

La presente Legge, modificata dal Gran Consiglio sulla proposizione del Piccolo Consiglio nella seduta del dì 7 Settembre 1805, sarà ristampata, pubblicata, ed eseguita.

Bellinzona li 7 Settembre 1805.

Il vice-Presidente del Piccolo Consiglio QUADRI Il Segretario di Stato *Pellegrini*

Nella supposizione, che il Contingente del Cantone Ticino formi due Battaglioni d'Infanteria leggiere, ciascuna di quattro Compagnie, comandato da un Tenente-Colonello, ed avente il rispettivo Stato-Maggiore lasciando per ora da parte gli Artiglieri, e Dragoni, qualora il Cantone impieghi da se detta truppa.

Le paghe e razioni giornalieri per l'Infanteria saranno

Paga in da	naro cor. di Milano	Raz. Panc.	Carne	Foraggio				
Stato maggiore d'un Battaglione								
Tenente Colonello	L. 9 - 0 .	. 3 .	. 3 .	. 2				
Ajutante maggiore								
col rango di Capitano	5 - 0 .	. 2 .	. 2 .	. 1				
Quartier mastro								
col rango di Capitano	5 - 0 .	. 2 .	. 2 .	. 1				
Aiutante sotto-Tenente	3 - 0.	. 1 .	. 1 .	. 0				
Cappellano	3 - 10 .	. 1 .	. 1 .	. 1				
Chirurgo	3 - 10 .	. 1 .	. 1 .	. 1				
Alfiere	3 - 0 .	. 1 .	. 1 .	. 0				
Due sotto Chirurghi a L. 1. 2.	2 - 4 .	. 2 .	. 2 .	. 0				
Tamburo maggiore	1 - 2 .	. 1 .	. 1 .	. 0				
Foriere maggiore	1 - 0 .	. 1 .	. 1 .	. 0				
Capo vetturino	1 - 0 .	. 1 .	. 1 .	. 0				
Armajolo	0 - 12 .	. 1 .	. 1 .	. 0				
Capo sarto	0 - 12 .	. 1 .	. 1 .	. 0				
Capo calzolajo	0 - 12 .	. 1 .	. 1 .	. 0				
Prefosso	0 - 10 .	. 1 .	. 1 .	. 0				
	L. 39 - 12	20	20	6				

Per ogni Compagnia

Capitano	5 - 0	•	. 2			2			1
Primo Tenente	4 - 0	٠	. 1			1			0
Primo sotto-Tenente	3 - 10		. 1		٠	1			0
Secondo sotto-Tenente	3 - 0	•	. 1	•	*	1		٠	0
Sergente maggiore	1 - 2		. 1	•	•	1		•	0
Foriere	1 - 0		. 1			1			0
Quattro Sergenti a soldi 17	3 - 8	•	. 4			4	•	•	0
Barbiere	0 - 12		. 1			1		•	0
Otto Caporali a soldi 12	4 - 16		. 8			8		٠	0
Tre Tamburi o Pifferi . a soldi 11	1 - 13		. 3	•		3			0
Un Guastatore	0 - 11		. 1			1			0
Settantasette Comuni . a soldi 10	38 - 10		. 77	19.0	•	77	٠	0.	0
_	L. 67 – 2	toldio mont o co	101		1	01			1

N.B. La razione di pane sarà del peso d'oncie 24 composto di due terzi formento ed un terzo segale.

Quella di carne di Manzo, o Vacca del peso d'oncie sette e mezza.

Quella di foraggio sarà di libbre 10 fieno, e quartine 2 avena.

Per ogni lampada in quartiere, corpi di guardia ec. si darà oncie 4 oglio nei mesi d'inverno ed oncie 3 in quelli di state.

Per ogni uomo acquartierato dal Sergente inclusive, si darà libbre 3 di legna secca durante l'inverno, e libbre 2 durante l'estate.

Trovandosi alcun individuo negli Ospitali, gli saranno ritenute le razioni, ed i due terzi della paga per il tempo che farà nell'Ospitale.

In Bellinzona presso Paganini.